

**IN BREVE n. 012-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Il Patrimonio artistico e culturale italiano - Alberto Burri**


Data di emissione il 12 marzo 2015



## **PER LA POLITICA LE PENSIONI SONO GALLINA DALLE UOVA D'ORO**

*“La politica vede nelle pensioni, in particolare in quelle medio-alte, una vera e propria gallina dalle uova d'oro e usa le risorse attinte dalla previdenza per coprire l'incapacità di tagliare dove è doveroso e di prendere i soldi a chi li ha e usa in modo improprio e/o illegale”.* Lo afferma Guido Carella, presidente di Manageritalia.

- ✓ Ma attenzione cari politici ... anche la vacca grassa si asciuga e addio latte...
- ✓ Ora il pensionato incomincia anche ad essere stufo e, mugugnando, dice: “basta, fino a quando abuseranno della nostra pazienza? che fiducia si può avere di uno Stato che cancella i diritti acquisiti di noi pensionati? e non riconosce i patti che lui stesso ha imposto?”
- ✓ Anziché rapinare i pensionati, si incominci a debellare la corruzione e l'evasione, si riducano i costi della politica, si eliminino i vitalizi degli onorevoli, si separi la gestione previdenziale da quella assistenziale...



✓ A proposito ho sentito dire che il diritto all'auto blu in molti casi si estendeva anche ai figli...se è vero, sarebbe il colmo dei colmi !!!

### **455 UFFICI POSTALI A RISCHIO CHIUSURA**

Sarebbero 455 gli sportelli che «Poste Italiane» ha intenzione di chiudere e che oggi servono un totale di 3.800 pensionati.

Sarebbero previsti un totale di 1064 interventi (di cui 609 razionalizzazioni) che dovrebbero portare il numero degli sportelli a circa 13 mila.

Viene sbandierato che dopo il piano il 92,49% della popolazione avrà uno sportello entro 3 km (a fronte di un vincolo legale del 75%), il 97,79% lo avrà entro 5 km (a fronte di un vincolo del 95%) e il 98,65% entro 6 km (a fronte di un vincolo del 97,5%). Ma sono rispettati i parametri dettati dal Dm 7 ottobre 2008? Inoltre secondo la società il 90% dei comuni coinvolti nel piano di chiusura ha già oggi il postino telematico per svolgere alcune delle funzioni dello sportello a domicilio e solo l'8% dei pagamenti delle pensioni nelle zone interessate viene effettuato all'ufficio postale. Ma quanti utenti sono dotati e sanno servirsi dei mezzi tecnologici on line?

Inoltre i risultati della semestrale 2014 «confermerebbero il trend di riduzione dei margini» di Poste italiane e senza interventi ci sarebbe il rischio di «mandare in perdita tutto il gruppo». La società stima un Ebit in rosso per 1,5 miliardi di euro nel 2019 per il segmento postale e commerciale (nello scenario inerziale) e per questo ritiene «necessario uno sforzo importante per invertire la rotta».

L'antieconomicità può prevalere su un servizio di pubblica utilità?

Di fronte a questi provvedimenti molte sono le proteste dei cittadini con ricorsi e sentenze.

Di recente la sesta sezione del Consiglio di Stato (sentenza numero 1262 dell'11 marzo 2015) puntualizza che non è consentito chiudere gli uffici postali nei piccoli centri se non vengono rispettate le distanze in rapporto alla popolazione e, in particolare, se la scelta non viene adeguatamente motivata in relazione al disagio che arreca. Infatti l'accessibilità al servizio non può prescindere dalla effettiva e normale percorribilità delle strade di accesso agli uffici postali in termini di reale e conveniente fruibilità da parte dei cittadini, cioè serviti da mezzi pubblici e in maniera che non siano condizionati dalla disponibilità di mezzi privati. Inoltre la spending review non può essere gravata sulle spalle dei piccoli centri, con disservizi e disagi soprattutto sulla popolazione anziana e a quella priva di strumenti tecnologici, non potendo essere ignorata la sua funzione nei riguardi dell'utilità sociale.

### **PATRIMONIO DELLE CASSE PRIVATIZZATE**

In passato l'obbligo delle Casse previdenziali alla tesaurizzazione dei contributi versato era rivolto al mattone...ora si spinge verso i mercati finanziari.

Secondo la Covip le Casse di previdenza dei professionisti hanno un patrimonio di quasi 66 miliardi investito per il 30% in immobili...l'indirizzo è quello di scendere ulteriormente: la percentuale prudenziale dovrebbe essere intorno al 20%. Giusto, sbagliato...?

Nei tempi il mattone è rimasto e si è rivalutato (parliamo di quello di pregio...non quello popolare), ora rende poco e dà grane...ma anche i mercati finanziari ondegianti hanno fatto spesso trangugiare bocconi amari: fino anche punto si riesce e si è capaci selezionare e monitorare progetti di investimento adeguati, sulla base degli obiettivi di redditività e di rischio?

## **GLI ENTI NO PROFIT NON FANNO FATTURA ALLA PUBBLICA**

### **AMMINISTRAZIONE**

Secondo la Commissione Finanze della Camera gli enti no profit, privi di partita Iva, non sono tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, senza rischi di vedersi negati i pagamenti a causa del blocco dei files da parte del sistema di interscambio dei documenti verso la pubblica amministrazione che non legge l'identificativo Iva del fornitore e non accetta documenti diversi dalle fatture.

Potranno dunque a continuare ad emettere le note di debito in forma cartacea per le somme percepite in base a convenzioni con la P.A. non essendo nell'attualità cambiati i presupposti all'obbligo di emettere la documentazione, ma solo cambiata la modalità (elettronica) dell'emissione della fattura e, pertanto, restano invariate le norme del sistema Iva.

## **AGGIORNAMENTO CATASTALE - DAL 1 GIUGNO 2015 SOLO VIA WEB**

Dal prossimo 1° giugno, gli atti di aggiornamento del catasto potranno essere presentati esclusivamente attraverso il canale telematico.

Lo stabilisce il provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che rende obbligatorio per i professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, l'uso del Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento.

Questi gli atti coinvolti che vengono presentati con il Muic:

- le dichiarazioni di nuova costruzione
- le dichiarazioni di variazione
- le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano
- i tipi mappali
- i tipi di frazionamento
- i tipi particellari.

Per la trasmissione del modello saranno utilizzate le procedure Docfa e Pregeo e le specifiche tecniche già in uso.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, il professionista potrà comunque presentare l'atto di aggiornamento su supporto informatico.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG ENTRATE Provvedimento n. 35112 del 11.03.2015  
(documento 077)**

## **CORTE UE - PRESTAZIONI SANITARIE e ESENZIONE IVA**

In base alla normativa comunitaria, il beneficio dell'esenzione previsto dalla direttiva in materia di Iva è riconosciuto esclusivamente a quelle prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale effettuati da organismi di diritto pubblico o riconosciuti come enti a carattere sociale. Dunque niente esenzione alle prestazioni assistenziali effettuate da infermieri messi a disposizione da una agenzia di fornitura di lavoro temporaneo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE UE Sentenza C-594 del 12.03.2015  
(documento 078)**

## **ORDINI e INCOMPATIBILITA'**

Nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Affari sociali della Camera il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha affrontato il problema delle incompatibilità e del mancato adeguamento di alcuni Ordini, in particolare quelli piccoli, alle norme sulla trasparenza, dovuto in parte anche a incertezze interpretative, da cui la necessità di linee guida. Se non a norma di legge, certamente a norma di opportunità c'è moltissimo da eccepire sulla possibilità di ricoprire contemporaneamente un ruolo di presidente di un Ordine professionale e di senatore. Chiaro il riferimento ai quattro casi particolari di senatori che ricoprono anche ruoli apicali negli Ordini dei medici, dei farmacisti e degli infermieri.

Cantone ha tra l'altro chiarito come la questione della incompatibilità non si possa applicare ai consiglieri degli Ordini, ma solo agli organi di vertice degli enti pubblici a causa di una carenza della norma, norma "mal scritta" e sulla quale da tempo è stata richiesta una sua revisione.

Inoltre è stato chiarito anche come una possibile modifica dello statuto degli Enti pubblici potrebbe consentire di aggirare il meccanismo delle incompatibilità.

## **2012 I PENSIONATI IN ITALIA - Dati Istat**

<b>Tipologia di pensione</b>	<b>Numero pensionati</b>	<b>Importo lordo totale annuale dei redditi pensionistici (migliaia di euro)</b>	<b>Importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici (euro)</b>
vecchiaia e anzianità	11 331 016	219 416 592	19 364.25
invalidità	1 289 142	17 847 155	13 844.21
superstiti	4 358 683	73 334 932	16 825.02
indennitarie	812 992	14 026 582	17 253.04
invalidità civile	2 622 834	37 948 353	14 468.45
pensioni sociali	828 325	7 646 882	9 231.74
guerra	247 723	5 311 199	21 440.07
<b>totale</b>	<b>16 130 442</b>	<b>269 173 756</b>	<b>16 687.31</b>
invalidità civile con indennità di accompagnamento	514 386	5 685 904	11 053.77
invalidità civile senza indennità di accompagnamento	520 952	2 532 455	4 861.21
indennità di accompagnamento per invalidità civile	1 587 496	29 729 994	18 727.6
<b>totale invalidità</b>	<b>2 622 834</b>	<b>37 948 353</b>	<b>14 468.45</b>
pensioni integrate al minimo	3 684 620	41 871 729	11 363.92
maggiorazioni di cui all art. 38 della legge n. 448 del 2001	988 746	9 005 198	9 107.7

dati estratti il 13 mar 2015, da I.Stat

## MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 13/03/2015 per il mese di febbraio 2015**

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,5</b>	<b>107,1</b>	<b>107,2</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
<b>%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>
<b>2015</b>	<b>106,5</b>	<b>106,8</b>										
<b>%</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,4</b>										

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: febbraio 2015

Aggiornato: 13 marzo 2015

Prossimo aggiornamento: 14 aprile 2015

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI	<b>106,8</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>- 0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+0,1</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **MEDICINA - TEST DI ACCESSO e TEST ALLE SPECIALITA'**

Il Ministro della Salute ha annunciato che il test di accesso a Medicina si svolgerà nella prima decade di settembre, probabilmente l'8 e il 9, e conterrà meno domande di cultura generale.

Ha anche sottolineato la presenza di una "massa critica anomala" che caratterizza gli aspiranti iscritti a Medicina nel nostro Paese.

Quanto al futuro, ha auspicato che in qualche tempo, forse anche in un anno, si potrà arrivare ad avere le condizioni per passare al cosiddetto modello alla francese.

Il ministro ha anche segnalato che il secondo concorso nazionale per le specializzazioni sarà emanato entro il 30 di aprile e le prove si svolgeranno entro il 31 di luglio, con una lieve modifica: un numero minore di opzioni per gli specializzandi.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2015**

L'indice Istat relativo al mese di febbraio 2015 è pari a 106,8 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,250000%** (incremento mese).

## PENSIONATI 2012 - SIAMO PIU' UOMINI o DONNE? dati Istat

### MASCHI

Tipologia di pensione	Numero pensionati maschi	Importo lordo totale annuale dei redditi pensionistici (migliaia di euro)	Importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici (euro)
vecchiaia e anzianità	6 078 607	137 004 686	22 538.83
invalidità	596 558	8 352 032	14 000.37
superstiti	587 734	11 303 404	19 232.18
indennitarie	602 350	10 158 379	16 864.58
invalidità civile	998 835	14 300 109	14 316.79
pensioni sociali	281 229	2 932 365	10 426.97
guerra	85 273	2 097 947	24 602.71
<b>totale</b>	<b>7 595 932</b>	<b>150 908 531</b>	<b>19 867.02</b>
invalidità civile con indennità di accompagnamento	256 316	2 633 413	10 274.09
invalidità civile senza indennità di accompagnamento	230 350	1 197 811	5 199.96
indennità di accompagnamento per invalidità civile	512 169	10 468 885	20 440.29
<b>totale invalidità</b>	<b>998 835</b>	<b>14 300 109</b>	<b>14 316.79</b>
pensioni integrate al minimo	689 900	7 641 726	11 076.57
maggiorazioni di cui all art. 38 della legge n. 448 del 2001 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)	240 928	2 093 721	8 690.24

dati estratti il 14 mar 2015, da I.Stat

### FEMMINE

Tipologia di pensione	Numero pensionati femmine	Importo lordo totale annuale dei redditi pensionistici (migliaia di euro)	Importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici (euro)
vecchiaia e anzianità	5 252 409	82 411 906	15 690.31
invalidità	692 584	9 495 123	13 709.71
superstiti	3 770 949	62 031 528	16 449.85
indennitarie	210 642	3 868 203	18 363.87
invalidità civile	1 623 999	23 648 244	14 561.74
pensioni sociali	547 096	4 714 517	8 617.35
guerra	162 450	3 213 252	19 779.94
<b>totale</b>	<b>8 534 510</b>	<b>118 265 224</b>	<b>13 857.3</b>
invalidità civile con indennità di accompagnamento	258 070	3 052 491	11 828.15
invalidità civile senza indennità di accompagnamento	290 602	1 334 644	4 592.69
indennità di accompagnamento per invalidità civile	1 075 327	19 261 109	17 911.86
<b>totale invalidità</b>	<b>1 623 999</b>	<b>23 648 244</b>	<b>14 561.74</b>
pensioni integrate al minimo	2 994 720	34 230 003	11 430.12
maggiorazioni di cui all art. 38 della legge n. 448 del 2001 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)	747 818	6 911 477	9 242.19

dati estratti il 14 mar 2015, da I.Stat

- Le pensioni dirette degli ultranovantacinquenni sono 50.489 di cui maschi 16.068 e femmine 34.421, mentre la pensioni degli infraquarantacinquenni sono 1.563 di cui 1.237 maschi e 326 femmine.

## **COSA E' LA PENSIONE?**

A chi vuole ricalcolare le pensioni in essere è bene ricordare ciò che ha ben puntualizzato la Corte costituzionale nella sentenza n. 116/2013:

le pensioni, in quanto retribuzione differita, sono redditi consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico (attinente la reciprocità) il rapporto di lavoro.

Dunque a rapporto contrattuale chiuso non è più giuridicamente possibile una rinegoziazione.



## **INPS e ACCERTAMENTO DELEGHE SINDACALI**



Convenzione tra INPS e le parti sociali per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori.

Ma quanto inciderà come costo diretto per programmi specifici o indiretto di forza lavoro questo compito? Speriamo non vada a detrimento della funzionalità dei servizi al cittadino, ma soprattutto non vengano addossati nel calderone delle pensioni i costi relativi ..... saranno sufficienti i costi pattuiti previsti (una tantum 15.000 euro per implementazione delle procedure informatiche per l'acquisizione e elaborazione dei dati e 3.000 di costo annuale connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure) ?

**IN ALLEGATO A PARTE - CONVENZIONE INPS / PARTI SOCIALI Determinazione 5 del 12.3.2015 (documento 079)**

## **COMMA 566 - ATTO MEDICO, ATTO SANITARIO e PROFILO DI COLPA**

da QuotidianoSanità del 15 marzo 2015 - lettera al Direttore di Domenico Crea e Maria Ludovica Genna dell' Osservatorio Sanitario di Napoli

Gentile direttore,

in relazione al comma 566 della legge di stabilità riteniamo che, a questo punto, occorrerebbe verificare quanto già prevedano i nostri codici in materia di esercizio di professione medica, non prescindendo mai -le leggi in itinere- dal doversi necessariamente uniformare. Pertanto, l'atto medico comporta la necessità che questo sia sempre e solo effettuato da un medico. Altrimenti ed assolutamente per il nostro diritto si incorre nell'esercizio abusivo della professione medica.

L'illecito di esercizio abusivo della professione - ex art. 348 c.p. - recita testualmente: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione o con una multa." Sul fronte della repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie è attivo il Comando dei Carabinieri per la Sanità.

L'art. 348 c.p. nasce dall'interesse generale che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e di competenza tecnica, siano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. La norma tutela, quindi, non certo interessi professionali "corporativi", ma quelli superiori della collettività, con la chiara conseguenza



che per la configurabilità del reato è sufficiente anche il compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo alla attività professionale.

Tanto da far emergere come non sia l'identificazione della professione esercitata a designare il tipo di attività, quanto le concrete operazioni eseguite, in un quadro normativo in cui decisivo punto di riferimento è il principio espresso dall'art. 32 della Costituzione in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Inoltre, ai fini dell'illecito, sono considerati estremamente rilevanti sotto il profilo squisitamente penale soprattutto quelli che siano "tipici" della professione illegittimamente esercitata; con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'illecito nel caso in cui un soggetto - non abilitato alla professione - abbia prescritto farmaci "da banco", peraltro acquistabili liberamente in farmacia. Infatti la prescrizione di farmaci, che costituisce un atto "tipico" della professione medica, è una condotta che "per antonomasia" integra questo reato. Ulteriori esempi di atti tipici si ravvisano nell'individuazione e nella diagnosi di malattie, nella prescrizione di cure e nella somministrazione di qualsivoglia rimedio (Cass. Pen., Sent. n. 27329/05 e Sent. n. 30590/03).

Inoltre, la sussistenza dell'illecito non viene esclusa neppure quando sia stato acquisito il consapevole e legittimo consenso alla prestazione, per di più liberamente manifestata dal paziente. Ciò si verifica nelle circostanze in cui il malcapitato utente sia perfettamente consapevole sulla mancata abilitazione richiesta dalla legge per l'esercizio di quella professione in capo all'abusivo da egli considerato.

Da non perdere di vista neanche il concetto del consenso informato, che prescindendo dal nuovo codice deontologico degli infermieri, viene redatto e firmato all'atto medico e non certo all'atto infermieristico, seppur ed eventualmente riconosciuto da nuove normative.

Il consenso informato, ovvero l'assenso dell'interessato, a subire un trattamento terapeutico è il presupposto di legittimità dell'azione sanitaria del solo medico. La libera scelta di sottoporsi ad interventi è, infatti, tutelata dalla Costituzione e dalla legge ed essendo libero e informato, può essere revocato in qualunque momento.

In caso di intervento senza consenso il medico può andare incontro a richieste di risarcimento del danno e, in determinati casi, anche a gravi responsabilità penale. Pertanto in occasione di specifiche manovre o atti sanitari tipicamente medici, ma affidati - secondo l'ipotesi del comma 566 - concretamente anche agli infermieri, cosa accadrà nel caso eventuale di postumi ed esiti invalidanti?

Questo tipo di danni emergenti da chi sarà pagato? Chi subentrerà nel ristoro al paziente danneggiato?

Non certamente il medico!

## **RISCATTO, LE RATE SI PAGANO ANCHE DURANTE LA PENSIONE**

da Sole 24 ore - risposta 955

**D** - Sono un insegnante di scuola media, nato nel 1952. Ho avuto a gennaio i conteggi per il riscatto della laurea e sono intenzionato ad aderire per l'intero periodo di studi (quattro anni), con rateizzazione in 120 mesi. Senonché mi sembra di avere capito che, per il periodo nel quale rimarrò ancora in servizio (due o forse tre anni), il prelievo avverrà sul mio stipendio mensile, mentre, una volta fatta domanda di pensionamento, dovrò saldare tutto l'importo residuo, perché non è previsto che la rateizzazione prosegua sulla pensione. Le cose stanno davvero così?

**R** - La risposta è negativa.

L'articolo 150 del Dpr 1092/1973, che si occupa del pagamento del contributo di riscatto, prevede che esso può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, o sul trattamento diretto di quiescenza, per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato. Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa. Di conseguenza, al momento del pensionamento il pagamento continuerà sulle rate di pensione e sarà cura dell'Inps, ex Inpdap, procedere alla trattenuta sulla pensione.

## **GESTIONE SEPARATA: I PERIODI NON SI RICONGIUNGONO**

da Sole 24 ore - risposta 959

**D** - I periodi contributivi d'iscrizione alla gestione separata Inps, in qualità di co.co.co e co.co.pro, ex articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/1995, sono ricongiungibili, ai fini pensionistici, con i periodi contributivi per lavoro dipendente della gestione dipendenti pubblici ex Inpdap?

**R** - I periodi d'iscrizione alla gestione separata dell'Inps non possono essere ricongiunti. Possono, invece, essere totalizzati (ex Dlgs 42/2006) o cumulati (ex legge 228/2012), a condizione che non siano temporalmente tutti coincidenti con periodi già utili. Il cumulo e la totalizzazione si esercitano in procinto del raggiungimento della pensione.

Qualora risultassero tutti coincidenti, daranno luogo a pensione supplementare al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (66 anni e tre mesi nel 2015)

## **I CRITERI E I TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR**

da Sole 24 ore - risposta 961

**D** - Sono un medico dipendente Asl, in servizio a tempo indeterminato e senza interruzioni dal settembre 1979. Sono iscritto alla Anaa (Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri) da quella data ho riscattato i sei annidi laurea.

Alla luce della circolare del ministro Madia, se volessi andare in pensione, entro il 2015 ci sarebbero penalizzazioni? A quanto ammonterebbe la mia pensione mensile? Quando verrà liquidato il Tfr?

**R** - Quanto riportato nel punto 2.3.2 (regime speciale previsto dall'articolo 15-nonies del Dlgs 30 dicembre 1992 n.502 modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183) della circolare 2, del 19 febbraio 2015, del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione trova applicazione nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), per cui si ritiene che, considerata la posizione professionale del lettore (medico Asl), tale disposizione non modifichi la sua posizione previdenziale.

Se il lettore volesse andare in pensione entro il 2015 (il requisito contributivo è di 42 anni e sei mesi, mentre dai dati contributivi forniti nel quesito risulta in possesso di 36 anni e quattro mesi di servizio effettivo più sei anni di riscatto laurea, per un totale 42 anni e quattro mesi, per cui si consiglia di verificare attentamente la propria posizione contributiva), non ci sarebbero penalizzazioni, in quanto l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che «le disposizioni, di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici (per coloro che cessano dal servizio prima dei 62 anni di età), non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017». Per quanto riguarda l'ammontare della futura pensione, non è possibile fornire alcun dettaglio, trattandosi di un calcolo complesso, nel quale rientrano sia gli anni di contribuzione che l'importo degli stipendi degli ultimi anni.

Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, l'Inps (gestione dipendenti pubblici) provvederà a liquidarlo secondo i termini fissati dall'articolo 3 della legge 140/1997 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito che, nel caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, il tempo di pagamento del Tfs/Tfr è fissato non prima di 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio. Se il pagamento è effettuato dopo tre mesi dalla decorrenza dei 24 mesi, sono dovuti gli interessi di mora. Fermi restando i tempi citati, secondo l'articolo 1, comma 484, lettera a, della legge 147/2013

(legge di stabilità 2014), per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1 gennaio 2014, e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, variano le modalità di pagamento della liquidazione, a seconda dell'importo dell'indennità da pagare, e precisamente:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento

## **PENSIONI OLTRE I 999 EURO**

“Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Il comma 4-ter dell' art. 3, comma 3, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 aggiunge una precisazione all'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, che limita il campo di applicazione delle norme in esame, specificando che nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro **non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità**. Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, **anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva** (cd. “quattordicesima”).

## **PENSIONI**

### **COME NASCE IL VERO BUCO DELL'INPS - SEPARARE LA PREVIDENZA DALL'ASSISTENZA !!!**

di Stefano Biasioli

Tito Boeri disquisisce sulla necessità di colmare il Buco Inps. Come? In un unico modo, secondo lui: quello di ricalcolare il valore delle pensioni in atto, interamente con il metodo contributivo, togliendo ai ricchi per “sedare i poveri”.

Ovviamente, le cose non stanno così: il buco dell'Inps non è legato alla gestione previdenziale ed ai suoi contributi (che genera un attivo, tasse incluse, di circa 24 miliardi), ma a quella assistenziale, ossia ai costi Inps per prestazioni “caritatevoli” erogate dall'Inps stesso, su input dei governi di turno.

Prestazioni non coperte o coperte solo parzialmente da fondi statali, ma rese obbligatorie per effetto di centinaia di provvedimenti governativi (leggi, decreti, circolari) che hanno caricato l'Inps di

compiti assistenziali, teoricamente non rientranti nella sigla Inps (istituto nazionale previdenza sociale) data l'assenza della A di assistenza.

Tant'è. Siamo in Italia e non ci si deve meravigliare di nulla.

Recentemente, il Centro Studi Confedir ha effettuato un'analisi normativa sull'assistenza italiana.

Dal 9 Agosto 1954 (legge n.632/1954) ad oggi, sono 85 i provvedimenti legislativi ( 66 leggi e 19 decreti ministeriali ) che hanno normato il settore previdenziale ed assistenziale. Per non citare le 41 circolari esplicative di origine INPS.

Una massa informe, una boscaglia informe, che richiederebbe l'intervento di una intera folgora amministrativa, per un radicale taglio del bosco e del sottobosco.

Non solo, ma la stessa analisi consente di capire che la normativa assistenziale è largamente prevalente su quella previdenziale. 15 provvedimenti hanno natura pensionistica, tutti gli altri hanno valenza previdenziale. Per pignoleria: 8 sono stati specifici per i ciechi; 2 per i sordomuti; 5 per gli invalidi civili; 2 per gli stranieri; 1 per i reduci di guerra; 35 per forme assistenziali di tipo misto. Ben 17 ( anni 1991-2013) sono collegati alle manovre finanziarie annuali.

Questi i dati. Una sola conclusione ed una sola domanda. La conclusione è che questo caos normativo ha fatto comodo a qualcuno od a molti. La domanda è : chi avrà il coraggio di rottamare questo caos legislativo, facendo chiarezza sui bilanci previdenziale ed assistenziale? Il rottamatore metterà mano al sistema, oppure si limiterà a dare a Boeri un input grossolano: "taglia le pensioni dorate"?

Lo sapremo presto.

## **IRAP - DUBBIA L'APPLICAZIONE PER I PROFESSIONISTI**

Resta aperta la questione riguardo alle condizioni che determinano l'applicazione dell'IRAP a professionisti e piccoli imprenditori.

Troppe e contrastanti le decisioni in sede giurisprudenziale.

Con l'Ordinanza interlocutoria n. 5040 del 13 marzo 2015, la V sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: si configura autonoma organizzazione in presenza di un dipendente, anche se impiegato per un tempo limitato e per un corrispettivo non elevato, magari con mansioni meramente esecutive?

I Giudici della V sezione tributaria della Corte di Cassazione hanno rilevato che ci sono orientamenti contrastanti sul punto specifico della rilevanza della presenza di uno o più dipendenti ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione.

Rispetto al passato, in cui veniva privilegiata la tesi secondo cui la presenza anche di un solo dipendente valeva a configurare il requisito dell'autonoma organizzazione, più recentemente si va affermando un orientamento opposto secondo il quale: *"l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo"* e inoltre *"vi sono ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui ( e per i suoi clienti).*

Secondo i giudici della V sezione, tale recente orientamento giurisprudenziale, evidenzia un contrasto conclamato ed insanabile circa il significato attribuibile, ai fini della del presupposto dell'autonoma organizzazione, alla presenza di un lavoratore dipendente, ed in particolare circa il fatto che essa costituisca (o meno) sempre ed in ogni caso elemento di per sé sufficiente a configurare l'esistenza del suddetto presupposto.

La questione, dunque, viene rimessa alle Sezioni Unite che dovranno stabilire se si configura autonoma organizzazione in presenza anche di un solo dipendente, anche se impiegato per un tempo limitato e per un corrispettivo non elevato, magari con mansioni meramente esecutive.

## **DALLA CASSAZIONE**

**Medico e obbligo di denuncia** da Ufficio Legislativo FNOMCeO - Marcello Fontana

Risponde di omessa denuncia il medico che, venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato, non la comunichi alle autorità competenti.

Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Penale - Sentenza n. 8937 del 13.1.2015  
(documento 080)**

## **CASSA FORENSE - RISCATTI PREVIDENZIALI**

I Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera che introduce per gli avvocati nuove regole per il riscatto degli anni di laurea, di tirocinio e di servizio militare nella Cassa forense in dieci anni col tasso di dilazione del 2,75%. In precedenza 5 anni ad un tasso di interesse del 4%.

## **ASPETTANDO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL 2012 e 2013**

Molta attesa per la sentenza della Corte costituzionale sul mancato adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita negli anni 2012 e 2013: rispetto del diritto o ragion di Stato...?...?

Ecco cosa dice di Fernando Sacco - Diritto costituzionale (leggi il documento allegato - dal sito di Franco Abruzzo).

**IN ALLEGATO A PARTE - FERNANDO SACCO 12.03 .2015 (documento 081)**

## **ON LINE IL NUOVO MODELLO DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO**

L'Inail comunica che è online la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) con le relative istruzioni per la compilazione. In particolare, sono stati inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time) nonché adeguati quelli concernenti la comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali.

La nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni per la compilazione è stata pubblicata nella sezione modulistica.

Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:

- **SEZIONE LAVORATORE:**

Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);

- **SEZIONE DATORE DI LAVORO:**

Aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65;

- **SEZIONE DATI RETRIBUTIVI:**

Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Il servizio online per l’invio della denuncia/comunicazione di infortunio è stato adeguato alle modifiche sopra indicate.

**IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Istruzioni denuncia/comunic. infortunio (documento 082)**  
**Modulistica denuncia/comunic. infortunio (documento 083)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESENTAZIONE 730 PER VIA ORDINARIA**

### **Domanda**

Sono una pensionata con trattamento minimo. Sono obbligata a fare la delega al Caf per ottenere il precompilato e poi fare la dichiarazione?

### **Risponde G.Mingione**

L'utilizzo del modello 730 precompilato non è obbligatorio. È infatti possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Avvalersi della facoltà di presentare il 730 precompilato comporta, però, dei vantaggi per il contribuente. Se, infatti, viene accettata la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate senza apportare modifiche, direttamente o anche tramite il sostituto d'imposta, non saranno effettuati né i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né i controlli preventivi ordinariamente previsti per i rimborsi sopra i 4mila euro.

## **DIRIGENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOLO CON CONCORSO PUBBLICO**

La Costituzione prevede che la nomina del Dirigente della pubblica amministrazione avvenga solo con selezione tramite pubblico concorso, ma fino a che punto l'articolo 97 della Costituzione è rispettato?

### **Costituzione Italiana -sezione II La pubblica amministrazione**

#### **Articolo 97**

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

**Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.**

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

**Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.**

Il decreto legislativo n.165/2001 prevede la possibilità al conferimento di incarichi dirigenziali esterni, ma -attenzione- solo nella misura in cui non ci siano professionalità equivalenti interne...!...!... ma quest'ultima parte viene molto spesso dimenticata e disattesa.

## **RISCHIO DI NULLITÀ' DI ATTI FIRMATI DA DIRIGENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INCARICATI**

Con la sentenza 37/2015 (depositata il 17.03.2015) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reiterazione di incarichi dirigenziali dell'Agenzia delle entrate con rischio di nullità degli atti firmati. Infatti la prassi in uso nelle agenzie fiscali di conferire incarichi dirigenziali a dei funzionari invece di indire concorsi è in contrasto coi principi costituzionali del funzionamento e del buon andamento della pubblica amministrazione.

## **IN G.U. PROVVEDIMENTO PER TFR IN BUSTA-PAGA**

E' stato pubblicato sulla G.U. n.65 del 19 marzo 2015 il Dpcm 29/2015 col regolamento con le modalità operative e il modulo di opzione al pagamento da compilarsi da parte del dipendente del settore privato.

Il pagamento da aprile in busta paga slitterà ad agosto per le piccole medio imprese coi relativi arretrati.

L'opzione, da inoltrare al proprio datore di lavoro, è vincolante sino a giugno 2018.

Ricordiamo che la Quir (monetizzazione del Tfr come quota integrativa della retribuzione) è assoggettata a tassazione ordinaria, ma non al prelievo per i contributi previdenziali.

**IN ALLEGATO A PARTE - Modulo per Tfr in busta paga (documento 084)**

## **TERMINE DI DECADENZA PER LA PENSIONI PRIVILEGIATE**

Secondo la sentenza n. 43 del 19 marzo 2015 della Corte Costituzionale la decorrenza dei cinque anni per l'inoltro della domanda per pensione privilegiata per malattie contratte per causa di servizio deve decorrere dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio: è irragionevole esigere che la domanda dell'accertamento di accertamento della

dipendenza dell'infermità per causa di servizio debba decorrere entro il termine in cui ancora ne difetta il presupposto oggettivo della richiesta.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 43 del 19.03.2015  
(documento 085)**

### **RC PROFESSIONALE NIENTE SANZIONI**

#### **Mancata polizza - in attesa di regole non c'è illecito disciplinare**

Per il Consiglio di Stato (parere 486/2015) l'obbligo di assicurazione per i medici non è da ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del Dpr previsto dal capoverso dell'art. 3 del Dl 13 settembre 2012 n. 158.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO Parere n. 486 del 19.02.2015  
(documento 086)**